

## IMPUTABILITA' E MINORE ETA'

### YOUNG AGE AND IMPUTABILITY

Salducci M<sup>1</sup>, Raglione R<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Direttore Master in Oftalmologia Medico Legale, "Sapienza" Università di Roma

<sup>2</sup> Docente Master in Oftalmologia Medico Legale, "Sapienza" Università di Roma

**Citation:** Salducci M, Raglione R. Imputabilità e minore età. Prevent Res, published on line 09. Feb. 2016, P&R Public. 88.

Available from: <http://www.preventionandresearch.com/>

#### RIASSUNTO

Negli ultimi anni la delinquenza minorile ha assunto proporzioni preoccupanti. I Tribunali dei minori hanno istituito una linea di condotta tale da andare a colpire i casi irrecuperabili e a giustificare quelle situazioni che possano essere recuperate con un'attenzione particolare.

**Parole chiave:** imputabilità, minore età, tribunale minore, disagio sociale, messa alla prova, premialità

#### ABSTRACT

Juvenile crime in recent years has become a major problem . The Courts of minors have established a line of conduct is such as to strike the cases unrecoverable and to justify those situations that can be recovered with special attention.

**Key words:** eligibility, minor, minor courts, social unrest, tested, rewarding

La minore età viene vista, dal legislatore penale, con un occhio particolare in tema di imputabilità e di sanzioni eventualmente applicabili per il reo.

Nel nostro ordinamento la minore età è considerata causa di non imputabilità, con graduazione a seconda, però, che il minore agente del reato abbia compiuto o meno i quattordici anni (art. 97 e art. 98 c.p.).

Infatti, nel primo caso, per il minore infra-quattordicenne, l'esclusione dell'imputabilità è piena e assoluta e se, pertanto, l'autore del fatto criminoso è un ragazzo che non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, egli non potrà essere giudicato e punito.

Restano fermi, tuttavia, gli aspetti civilistici connessi al reato e a carico di chi doveva, o avrebbe dovuto, esercitare una maggiore tutela e un maggior controllo del minore (risarcimento del danno, pagamento delle spese mediche etc). Diversa è la questione se il minore abbia un'età compresa tra i 14 e i 18 anni. Egli sarà considerato giudicabile, ma il procedimento penale non avrà corso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ma innanzi al giudice naturale per le questioni minorili: il Tribunale per i Minorenni (1).

L'art. 98 c.p., in effetti, espressamente stabilisce che *"è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita"*.

Tale situazione è frutto della fondamentale impostazione del nostro sistema penalistico, in forza della quale per essere considerati punibili con riguardo alla commissione di un dato fatto – reato, è necessario essere capaci di intendere e volere, ossia capaci di comprendere e volere, autodeterminandovisi, il mantenimento di una data condotta avente rilevanza penale.

Il minore che abbia compiuto i quattordici anni, conseguentemente, potrà essere sottoposto a procedimento penale, ma a condizione che si sia correttamente rappresentato e abbia coscientemente voluto il comportamento penalmente rilevante per il quale subisce il giudicato.

Sul Tribunale per i Minorenni distrettuale (uno per ogni sede di corte di appello) competente per territorio, pertanto, graverà l'onere di accertare caso per caso, se il minore sia imputabile sia sotto il profilo del raggiungimento dei quattordici anni sia sotto quello di maggior rilevanza della sussistenza in capo al giovane imputato della capacità di intendere e volere, intendendosi, questo concetto, come coincidente con quello molto più ampio di maturità, di raggiungimento da parte del minore di un sufficiente grado di sviluppo morale e intellettuale.

Bisogna ricordare, a questo proposito, che, in considerazione dell'estrema delicatezza del passaggio alla maggiore età e, quindi, alla presunzione di maturità e di imputabilità, il legislatore ha esteso il principio di specialità del processo minorile anche dopo il compimento dei 18 anni e cioè fino al 21° anno di età e per tale motivo si considera ancora minorenni, in base al principio del *tempus commissi delicti*, colui che, avendo commesso il reato da minore, in corso di causa, nella pendenza del procedimento penale relativo, abbia raggiunto la maggiore età (2).

Negli ultimi anni l'evoluzione della delinquenza giovanile ha assunto, all'interno del nostro paese, una connotazione di preoccupante gravità.

Con riferimento alla soglia di imputabilità in questione, appare opportuno fare qualche breve riflessione di politica criminale: appare naturale chiedersi, cioè, se la scelta del legislatore del Codice Rocco, che ha modificato il Codice Zanardelli (che considerava questa soglia di imputabilità agli anni nove) sia ancor oggi attuale, in considerazione dello sviluppo psicologico ed intellettuale dei minori di oggi e dell'influenza che i mass-media hanno nella loro formazione socio- culturale ai fini della sussistenza della capacità d'intendere e di volere. Da più parti, infatti, si è richiesto un abbassamento del limite di età per l'imputabilità quanto meno a 12 anni: da segnalare è la proposta di legge d'iniziativa del deputato Consolo presentata in Parlamento il 19 maggio 2006. Nella stessa si legge, infatti, come di fronte al proliferare dei reati efferati di cui i minori si sono rilevati protagonisti attivi si rende necessario procedere ad un aggiornamento della normativa penalistica e processual-penalistica che prevede l'abbassamento della soglia d'età del minore per quanto concerne la sua imputabilità da quattordici a dodici anni, alla luce della precoce maturità che, oramai, i minori manifestano (3).

Vi è tuttavia da rilevare che, il dodicenne di oggi, sia pur con un più elevato sviluppo psicologico – intellettuale, non raggiunge affatto tanto precocemente una capacità di discernere la gerarchia dei valori che regola la convivenza

umana e la capacità di vincere le proprie pulsioni liberamente determinandosi nei comportamenti. Si corre il rischio di scaricare sul ragazzo responsabilità che non sono sue e di punire solo lui per le responsabilità di altri che lo hanno sapientemente manipolato e sfruttato. È auspicabile, dunque, che una qualunque modificazione in tal senso sia il frutto di ponderate determinazioni, frutto di studi di psicologia e psichiatria forense, che valutino attentamente se le condizioni di sviluppo e di vita del minore siano così radicalmente mutate a dispetto di una più emergente fragilità psichica ed affettiva (4).

L'art. 98 c.p. ha condotto, nella sua interpretazione dottrinale, all'elaborazione del concetto di immaturità, che comporta l'esclusione della capacità di intendere e di volere in capo al minore anche in assenza di un vizio totale di mente o di infermità.

Affinché possa essere imputabile, il minore deve possedere, al momento in cui ha compiuto la condotta sanzionabile penalmente, la capacità di comprendere i propri atti, di distinguere tra bene e male e di valutare i valori etici e sociali. Giurisprudenza dei tribunali minorili ha affermato ormai che il minore deve possedere l'idoneità di autodeterminarsi con libertà tra i vari motivi sottesi alla condotta (5).

Questo ha fatto sì che venissero teorizzate vari casistiche in cui far rientrare questa immaturità: vi è chi ha attribuito maggiore importanza ad aspetti biologici ed organici della personalità, chi, la maggior parte, ha fatto coincidere il concetto di immaturità con una condizione psicologica di disagio, di conflitto, di carenza legata a turbe affettive e ad abbandono da parte dei genitori, più recente, invece, quella concezione estensiva di immaturità che ha individuato detto concetto con una situazione economica precaria, di disagio sociale.

La Giurisprudenza dei Tribunali minorili ha superato la problematica dell'imputabilità del minore, in quanto le strumentali funzioni di depenalizzazione legale a tale prassi sarebbero realizzabili in maniera migliore attraverso mezzi più adeguati, quali l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova, ed ha invece riproposto l'importanza dell'incapacità quale formula di proscioglimento del minore.

Sono due i binari secondo cui la magistratura minorile sembra operare, da un lato un approccio che utilizza la sanzione premiale della messa alla prova e i perdoni per i minorenni più socializzati, che possano integrarsi meglio col vivere comune e con una società evoluta, dall'altro una più stringente comminazione di sanzione anche detentive per i depravati totali, i nomadi e gli extracomunitari, andando così a rendere ancora più difficile un loro rientro nel vivere civile.

Parte della dottrina ha quindi esaminato quale potrebbe essere un procedimento tale da tutelare al massimo il minore, ed ha teorizzato un approccio rigorosamente garantista, cercando quella tutela attraverso le norme che differenziano la posizione del minore da quella dell'adulto, ivi compresa la prioritaria e fondamentale verifica dell'imputabilità.

## BIBLIOGRAFIA

1. Ciannavei A. L'imputabilità del minore. Editrice UNI Service, 2009.
2. Avanzini B, Minori B. Giustizia penale e intervento dei servizi. Vol. 57. Franco Angeli, 1998.
3. Scardaccione G (ed). Il minore autore e vittima di reato. Competenze professionali, principi di tutela e nuovi spazi operativi. Vol. 37. Franco Angeli, 2003.
4. De Felice D. La costruzione istituzionale dell'interesse del minore: processo penale, politiche e procedimenti. Vol. 7. Giuffrè Editore, 2007.
5. Bisi R. Percorsi per un'età difficile. Minori fra assistenza ed emergenza. Vol. 12. Franco Angeli, 1998.

### Autore di riferimento:

Mauro Salducci

Direttore Master in Oftalmologia Medico Legale, "Sapienza" Università di Roma